

## ACCERTAMENTO

---

# **Differenze tra dichiarazione Iva e operazioni comunicate: gli effetti**

di Lucia Recchioni

La nuova **“comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo”** arriverà ai contribuenti a mezzo **pec**, se emergeranno delle **differenze** tra il **volume d’affari dichiarato** e l’**importo delle operazioni comunicate** dai **titolari di partita Iva** e dai loro **clienti**.

Con il [Provvedimento prot. n. 237975 del 08.10.2018](#) l’Agenzia delle entrate ha infatti dato attuazione alle disposizioni di cui all’[articolo 1, comma 636, L. 190/2014](#), in forza del quale, con **provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate**, devono essere individuate le **modalità** con le quali gli **elementi** e le **informazioni** in possesso dell’Amministrazione finanziaria sono messe **a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza**.

Il **Provvedimento** in esame chiarisce quindi che le informazioni sono trasmesse al **contribuente** a mezzo **pec**; nei casi di **indirizzo pec** non attivo o non registrato nel pubblico elenco (INI-PEC), l’invio è effettuato per **posta ordinaria**. I dati sono poi inviati alla **Guardia di Finanza** con **strumenti informatici**.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono poi consultabili dal contribuente all’interno dell’area riservata del **“Cassetto fiscale”**. Più precisamente, i **dati forniti** sono i seguenti:

1. protocollo identificativo e data di invio della **dichiarazione Iva**, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le **operazioni attive** risultano **parzialmente o totalmente omesse**;
2. **somma algebrica** dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (**Totale imponibile**), VE31 (**Operazioni non imponibili** a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (**Altre operazioni non imponibili**), VE33 (**Operazioni esenti**), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del **reverse charge**), VE37, colonna 1 (**Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi**), e VE39 (**Operazioni effettuate in anni precedenti** ma con **imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione**) della dichiarazione Iva;
3. c) importo della **somma delle operazioni** relative a: cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai **clienti soggetti passivi Iva** mediante il c.d. **“spesometro”** ([articolo 21 D.L. 78/2010](#)); cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **consumatori finali, comunicate dal contribuente** mediante **“spesometro”** ([articolo 21 D.L. 78/2010](#));

4. ammontare delle **operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione Iva**;
5. dati identificativi dei **clienti soggetti passivi Iva** (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
6. ammontare degli **acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva** di cui al punto precedente;
7. **dati identificativi dei consumatori finali** comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
8. ammontare delle **cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente** per ciascuno dei **consumatori finali** di cui al precedente punto.

Il **contribuente** può quindi:

- **richiedere informazioni all'Agenzia delle entrate;**
- **segnalare elementi, fatti e circostanze** dalla stessa non conosciuti;
- **regolarizzare gli errori o le omissioni** eventualmente commessi ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**. A tal proposito, nel Provvedimento in esame si ricorda che il ravvedimento è una strada percorribile anche se **la violazione è già stata constatata** o sono **iniziate accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di controllo. È invece **preclusa** la possibilità di ricorrere al ravvedimento dopo la **notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni** o, in generale, **di accertamento**, nonché dopo il ricevimento di **comunicazioni di irregolarità**.

Seminario di specializzazione

## LE ALIQUOTE IVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Scopri le sedi in programmazione >